

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Anno Consiglio 115/A Legislatura
D.D.L. ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1993.

RELAZIONE

L'imminente scadenza dell'esercizio finanziario 1992 impone la approvazione da parte del Consiglio Regionale di D.D.L. di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993.

Ciò in quanto il protrarsi della crisi politica ha impedito la predisposizione in tempi congrui del progetto di bilancio 1993.

Nell'allegato D.D.L. si autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio per tre mesi, limitando la gestione dei capitoli del bilancio autonomo regionale relativamente a spese obbligatorie ed a spese inderogabili ad un dodicesimo per ogni mese, salvo che si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno frazionato.

La gestione delle spese, invece, finanziate da fondi a destinazione vincolata relativi all'esercizio 1993 non è soggetta al limite del dodicesimo, ma ad un duplice diverso limite.

Tale gestione, infatti, è possibile in presenza di due condizioni:

- nel limite in cui le spese di che trattasi trovino previsione nel bilancio pluriennale relativo all'esercizio finanziario 1993;
- e nel limite in cui i fondi relativi siano accertati come entrate certe del bilancio 1993 dal competente assessorato operativo.

Tali due condizioni, naturalmente, devono entrambi coesistere.

Il Vice Presidente
Assessore alla Programmazione
Bilancio-Ragioneria-Finanze
(VITO ANGIULI)

REGIONE PUGLIA

"ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1993"

Art. 1

Sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 1993 sulla base degli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'anno 1992, come approvati con la legge regionale 29 giugno 1992, n.15 e successive modificazioni.

Art. 2

L'autorizzazione di cui all'art.1 è limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio del bilancio autonomo regionale, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Art. 3

Le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla Regione per l'anno 1993 possono essere impegnate nei limiti in cui le stesse trovino previsione nel bilancio pluriennale per l'esercizio 1993 e i relativi fondi siano stati accertati come entrate certe dai competenti assessorati operativi.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.127 della costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

I 9.12.92

